REGOLAMENTO (CEE) N. 3291/74 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1974

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i vini di Jumilla, Priorato, Rioja, Valdepeñas, della sottovoce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari della Spagna

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, all'atto della firma a Lussemburgo, il 29 giugno 1970, dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Spagna [1], la Comunità si è impegnata a concedere un regime tariffario preferenziale all'importazione nella Comunità di taluni vini originari della Spagna e in particolare dei vini di Jumilla, Priorato, Rioja, Valdepeñas ; che occorre concedere per il 1975 una riduzione del 30 % dei dazi della tariffa doganale comune applicabili ai vini di Jumilla, Priorato, Rioja, Valdepeñas, originari della Spagna, importati in recipienti di contenuto non superiore a due litri, entro i limiti di un contingente tariffario comunitario di 15 000 ettolitri ;

considerando che occorre aprire per l'anno 1975 il contingente tariffario comunitario in questione ; che, tuttavia, per l'eventualità dell'instaurazione di un altro regime preferenziale derivante da un nuovo accordo tra la Comunità economica europea e la Spagna, è opportuno limitare il periodo contingentale sino alla data dell'entrata in vigore del suddetto nuovo accordo ;

considerando che detti vini restano soggetti alle disposizioni che regolano l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e in particolare al rispetto del prezzo di riferimento ; che l'ammissione al beneficio del suddetto contingente tariffario comunitario deve essere subordinata alla presentazione del certificato di circolazione delle merci A.E.1 e di un certificato rilasciato dalle autorità spagnole riconosciute e vistato dalle dogane spagnole, che attesti la denominazione di origine riconosciuta di questi vini, nell'ambito dei metodi di cooperazione amministrativa esistenti tra la Comunità e la Spagna ;

considerando che occorre garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente stesso ; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, basato sulla ripartizione tra gli Stati membri, è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detto contingente, tenuto conto dei principi sopra enunciati ; che, per rispecchiare il più possibile l'effettiva evoluzione del mercato dei prodotti in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno dei singoli Stati membri calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni di detti prodotti dalla Spagna, durante un periodo di riferimento rappresentativo, e in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato ;

considerando che le statistiche disponibili nella Comunità non forniscono informazioni in merito alla situazione dei vini di Jumilla, Priorato, Rioja, Valdepeñas sui mercati ; che, tuttavia, i dati statistici spagnoli relativi agli ultimi anni, in materia di esportazioni dei suddetti prodotti nella Comunità, possono essere considerati come riflettenti approssimativamente la situazione delle importazioni comunitarie ; che, su questa base, le importazioni corrispondenti di ciascuno Stato membro negli ultimi tre anni rappresentano, rispetto alle importazioni nella Comunità dei prodotti in questione provenienti dalla Spagna, le percentuali indicate di seguito :

	1971	1972	1973
Germania	8,4	6,4	21,0
Benelux	24,0	24,0	33,9
Francia	3,0	4,2	10,4
Italia	64,6	65,5	34,7

[1] GU n. L 182 del 16. 8. 1970, pag. 2.

considerando che, tenuto conto di questi elementi e delle previsioni avanzate da taluni Stati membri, la percentuale di partecipazione iniziale al volume del contingente può approssimativamente determinarsi come segue :

Germania	16
Benelux	33
Francia	4
Italia	47

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni di detti prodotti nei vari Stati membri, è opportuno dividere il contingente in due parti, ripartendo la prima fra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che abbiano esaurito la loro quota iniziale ; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, occorre fissare la prima parte del contingente comunitario ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere all'80 % circa del volume contingentale ;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente ; che, per tener conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità, ciascuno Stato membro che ha esaurito quasi completamente la sua quota iniziale deve procedere al prelievo di una quota supplementare dalla riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro quando ciascuna delle sue quote supplementari è quasi totalmente esaurita, e se la riserva lo consenta ; che le quote iniziali supplementari devono essere valide sino al termine del periodo contingentale ; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri ;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingentale esiste in uno Stato membro un residuo importante, è indispensabile che detto Stato membro ne ritrasferisca una notevole percentuale nella riserva al fine di evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'Unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta Unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio 1975 e fino alla data dell'entrata in vigore di un nuovo accordo fra la Comunità economica europea e la Spagna, ma al più tardi fino al 31 dicembre 1975, i dazi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti sottoindicati, originari della Spagna, sono parzialmente sospesi ai livelli indicati in appresso ed entro i limiti di un contingente tariffario comunitario totale di 15 000 ettolitri :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dazio (in u.c./hl)
ex 22.05 C I a)	Vini di Jumilla, Priorato, Rioja, Valdepeñas	8,4
ex 22.05 C II a)	Vini di Jumilla, Priorato, Rioja, Valdepeñas	9,8
ex 22.05 C III a) 2	Vini di Jumilla, Priorato, Rioja, Valdepeñas	11,9

2. Al riguardo si applicano le disposizioni del protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato all'accordo tra la Comunità economica europea e la Spagna.

3. L'ammissione di tali vini al beneficio del contingente tariffario di cui al paragrafo 1 è subordinata al rispetto del prezzo di riferimento che si applica loro e alla presentazione di un certificato, conforme a uno dei modelli ripresi in allegato, rilasciato dalle autorità spagnole riconosciute, che attesti la denominazione d'origine riconosciuta di tali vini ; detto certificato dovrà essere vistato dalle autorità doganali spagnole secondo le modalità previste per il certificato di circolazione delle merci A.E.1.

Articolo 2

1. Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è diviso in due parti.

2. La prima parte di 11 730 ettolitri viene suddivisa tra gli Stati membri ; le quote che, salvo l'articolo 5, sono valide fino alla fine del periodo di cui all'articolo 1, ammontano a :

Germania	1 920
Benelux	3 840
Francia	450
Italia	5 520

3. La seconda parte, pari a 3 270 ettolitri, costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Se la quota iniziale di uno Stato membro — quale è fissata dall'articolo 2, paragrafo 2, ovvero la stessa quota diminuita della frazione trasferita alla riserva qualora sia stato applicato l'articolo 5 — è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 15 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito la quota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda quota, esso procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 7,5 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda quota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza quota, esso procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta quota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi, se vi è ragione di ritenere che esse rischino di non essere esaurite. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Le quote supplementari prelevate a norma dell'articolo 3 sono valide fino alla fine del periodo di cui all'articolo 1.

Articolo 5

Se, alla data del 15 settembre 1975, uno Stato membro non ha esaurito la propria quota iniziale, esso trasferisce alla riserva, entro il 10 ottobre 1975, la frazione non utilizzata di detta quota che eccede il 20 % del quantitativo iniziale. Esso può trasferire una quantità superiore se ha motivo di ritenere che non verrà utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 10 ottobre 1975, il totale delle importazioni dei prodotti in oggetto effettuate sino al 15 settembre 1975 incluso e imputate sul contingente comunitario, nonché, se del caso, la frazione della quota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.

Articolo 6

La Commissione contabilizza i quantitativi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa, appena le pervengono le notifiche, del grado di utilizzazione della riserva.

Essa informa gli Stati membri, entro il 15 ottobre 1975, dell'entità della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e a tal fine ne precisa il quantitativo allo Stato membro che procede a quest'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano adeguate disposizioni affinché l'apertura delle quote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibile le imputazioni, senza discontinuità, sulla propria parte cumulata del contingente comunitario.

2. Essi garantiscono agli importatori dei prodotti in questione, stabiliti nel loro territorio, la facoltà di attingere liberamente alle quote ad essi assegnate.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione sulle loro

quote man mano che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione al consumo.

4. Il grado di utilizzazione delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate secondo le modalità di cui al paragrafo 3.

Articolo 8

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione circa le importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro quote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché il presente regolamento sia rispettato.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. P. FOURCADE

ALLEGATO

CONSEJO REGULADOR
DE LA
DENOMINACIÓN DE ORIGEN

(Málaga/Jerez/Valdepeñas/
Priorata/Rioja/Jumilla)

N. .....

CERTIFICATO DI DENOMINAZIONE DI ORIGINE

Il sottoscritto, ...

del Consejo Regulador della denominazione di origine .....

attesta:

1. che .....

dichiara sotto la sua responsabilità che esporta i vini qui appresso indicati:

Collo		Designazione delle merci	Litri	Peso	
Marche e numeri	Numero			lordo	netto

Luogo di partenza ..... spedito da .....

a destinazione di ..... a .....

2. che, secondo i documenti presentati e quelli in possesso di questo consiglio, i vini di cui sopra sono stati prodotti nella regione di «.....» e hanno il diritto di utilizzare la denominazione controllata di origine «.....».

Visto dell'ufficio di dogana di esportazione:

....., addì ..... 19.....
(Luogo) (Data)

Per il Consejo Regulador

.....

(Timbro)

ANNEXE

CONSEJO REGULADOR
DE LA
DENOMINACIÓN DE ORIGEN

(Málaga/Jerez/Valdepeñas/
Priorata/Rioja/Jumilla)

N° .....

CERTIFICAT DE L'APPELLATION D'ORIGINE

Le soussigné, ...

du Consejo Regulador de l'appellation d'origine .....

certifie :

1. que .....

déclare sous sa responsabilité qu'il exporte les vins ci-après :

Colis		Désignation des marchandises	Litres	Poids	
Marques et numéros	Nombre			brut	net

Lieu de départ ..... expédié par .....

à la destination de ..... à .....

2. qu'au vu des documents présentés et de ceux en possession de ce conseil, les vins susmentionnés ont été produits dans la région de « ..... » et ont le droit d'utiliser l'appellation contrôlée d'origine « ..... ».

Visa du bureau de douane d'exportation :

....., le ..... 19.....
(Lieu) (Date)

Pour le Consejo Regulador

.....

(Sceau)

ANHANG

CONSEJO REGULADOR
DE LA
DENOMINACIÓN DE ORIGEN

(Málaga/Jerez/Valdepeñas/
Priorata/Rioja/Jumilla)

Nr. .....

BESCHEINIGUNG DER URSPRUNGSBEZEICHNUNG

Der Unterzeichnete .....

vom Consejo Regulador für Ursprungsbezeichnung .....

bestätigt:

1. daß .....

in eigener Verantwortung erklärt, daß er die nachstehenden Weine ausführt:

Packstücke		Warenbezeichnung	Liter	Gewicht	
Zeichen und Nummern	Anzahl			brutto	netto

Verladeort ..... Verladen auf .....

bestimmt für ..... in .....

2. daß gemäß den vorgelegten und den dem Rat schon vorliegenden Dokumenten die vorstehend aufgeführten Weine im Gebiet „.....“ erzeugt wurden und Anspruch auf die Ursprungsbezeichnung „.....“ haben.

Sichtvermerk des Ausfuhrzollamtes:

....., den ..... 19.....
(Ort) (Datum)

Für den Consejo Regulador

.....

(Siegel)

BIJLAGE

CONSEJO REGULADOR
DE LA
DENOMINACIÓN DE ORIGEN

(Málaga/Jerez/Valdepeñas/
Priorata/Rioja/Jumilla)

Nr. .....

CERTIFICAAT VAN BENAMING VAN OORSPRONG

Ondergetekende, ...

van de Consejo Regulador voor de benaming van oorsprong .....

bevestigt:

1. dat .....

onder eigen verantwoordelijkheid verklaart dat hij de hierna volgende wijnen uitvoert:

Collis		Omschrijving	Liter	Gewicht	
Merken en nummers	Aantal			bruto	netto

Plaats van inlading ..... verzonden door .....

bestemd voor ..... in .....

2. dat volgens de ingediende en bij deze raad voorgelegde documenten de voornoemde wijnen geproduceerd zijn in de streek „.....” en gerechtigd zijn de benaming van oorsprong „.....” te voeren.

Visum van het douanekantoor van uitvoer:

....., ...
(plaats) (datum)

Voor de Consejo Regulador

.....

(zegel)

ANNEX

CONSEJO REGULADOR
DE LA
DENOMINACIÓN DE ORIGEN

(Málaga/Jerez/Valdepeñas/
Priorata/Rioja/Jumilla)

No .....

CERTIFICATE OF DESIGNATION OF ORIGIN

I, the undersigned, ...

of the Consejo Regulador of the designation of origin .....

certify:

1. that .....

declares on his own responsibility that he is exporting the following wines:

Packages		Description of goods	Litres	Weight	
Marks and numbers	Number			gross	net

Place of departure ..... shipped by .....

to ..... at .....

2. that according to the documents produced and those in the possession of this council, the abovementioned wines were produced in the region of '.....' and are entitled to use the registered designation of origin '.....'.

Endorsement of the Customs office of export:

....., ... 19.....
(Place) (Date)

For the Consejo Regulador

.....

(Seal)

BILAG

CONSEJO REGULADOR
DE LA
DENOMINACIÓN DE ORIGEN

(Málaga/Jerez/Valdepeñas/
Priorata/Rioja/Jumilla)

Nr. .....

CERTIFIKAT FOR OPRINDELSESBETEGNELSE

Undertegnede .....

af Consejo Regulador for oprindelsesbetegnelse .....

bekræfter:

1. at .....

erklærer under ansvar at han eksporterer følgende vine:

Antal pakker		Varebetegnelse	Liter	Vægt	
Mærker og numre	Antal			brutto	netto

Afskibningssted ..... afskibet af .....

bestemmelsessted ..... i .....

2. at i følge de foreviste og de allerede i Rådets besiddelse værende dokumenter er de ovenfor nævnte vine fremstillet i distriktet ».....« og har tilladelse til at bruge oprindelsesnavnet ».....«.

Eksporttoldkontorets stempel:

....., den ..... 19.....
(Sted) (Dato)

For Consejo Regulador

.....

(Segl)

ANNEXE

CONSEJO REGULADOR
DE LA
DENOMINACIÓN DE ORIGEN

(Málaga/Jerez/Valdepeñas/
Priorata/Rioja/Jumilla)

Nº .....

CERTIFICADO DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN

El que suscribe, ...

del Consejo Regulador de la Denominación de Origen .....

certifica:

1. Que .....

declaran ante él y bajo su responsabilidad que expiden la siguiente partida de vinos:

Bultos		Denominación	Litros	Pesos	
Marcás y numeros	Numeros			bruto	neto

Lugas de salida ..... enviado por .....

con destino a ..... de .....

2. Que de acuerdo con los documentos que me exhiben y antecedentes que obran en poder de este consejo, los vinos cuya relación antecede fueron producidos en la Zona «.....» y pueden en derecho utilizar esta denominación de origen «.....».

Visado de la Aduana de salida :

....., ... 19.....
(Lugar) (Fecha)

Por el Consejo Regulador

.....

(Selos)